

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Tra:

1. la **FIEMME SERVIZI SPA**, di seguito denominata SOCIETA', con sede in Via Dossi, 25 – Cavalese - , costituita con Atto Notaio Orlandi di data 8.6.2004, iscritta al registro Imprese di Trento al n. 184898, codice fiscale 01885090223, rappresentata dal Presidente Ing. GIUSEPPE FONTANAZZI, in forza dei poteri conferitigli dallo Statuto ed in forza della deliberazione di data [xxxx] del C.d.A., che ha approvato lo schema del contratto di servizio oggetto del presente atto
e
2. i Comuni di:
CAPRIANA, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
CARANO, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
CASTELLO MOLINA DI FIEMME, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
CAVALESE, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
DAIANO, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
PANCHIA', con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
PREDAZZO, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
TESERO, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
VALFLORIANA, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
VARENA, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
ZIANO DI FIEMME, con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Sindaco pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne C.C. n° [***] del [***] esecutiva ai sensi di legge;
 (di seguito singolarmente "Comune" e cumulativamente "Comuni" o "Parti")
 nonché,
3. la **COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME** (di seguito "Comunità"), con sede in [***], C.F. [***], rappresentato dal Presidente pro-tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne del [***] esecutiva ai sensi di legge.

Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 –Allegati

Gli allegati sotto specificati si considerano recepiti come parte integrante ed inscindibile del presente Contratto di servizio:

- A. Applicazione e riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

Art. 2 – Oggetto

1. I Comuni e la Comunità, ai sensi della "Convenzione per la gestione coordinata del servizio rifiuti e relativa tariffa in Valle di Fiemme" di data 27 febbraio 2015 e successivi atti integrativi, affidano con effetto dal [xxxx] alla Società, che accetta, la gestione integrata del servizio rifiuti, come definita dal Regolamento per la gestione dei Rifiuti urbani approvato dai Consigli Comunali ed in vigore alla data odierna e successive modifiche secondo gli obiettivi che saranno di volta in volta aggiornati, nonché la gestione (accertamento e riscossione) della tariffa rifiuti. Tali servizi verranno gestiti dalla Società alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente contratto nonché dai Regolamenti vigenti in materia.
2. I Comuni e la Comunità si riservano di affidare successivamente alla Società i seguenti servizi specifici:
 - pulizia del territorio (rif. Art. 36 Regolamento citato);
 - cestini stradali (rif. Art. 38 Regolamento citato);
 - pulizia dei mercati (rif. Art. 39 Regolamento citato);
3. Tale ulteriore affidamento verrà negoziato, sulla base di valutazioni di oggettiva opportunità e convenienza, attraverso la stipula di specifiche condizioni e descrizioni dei servizi integrativi al presente accordo.

4. Il gestore è comunque titolato ad operare sulla produzione e commercializzazione di prodotti/servizi, non regolati dal presente contratto, ma attinenti al servizio rifiuti, purché rientrino nel proprio oggetto statutario (ovvero accessori e/o affini e/o collegati) e non richiedano oneri aggiuntivi.

Art. 3 – Durata

1. Il presente contratto scadrà il giorno **31/12/2035** e non è ammesso rinnovo tacito.
2. Il contratto potrà essere rinnovato solo mediante espresso provvedimento dell'organo comunale competente.

Art. 4 – Principi fondamentali dell'erogazione del servizio

La Società si impegna ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/94, ed in particolare:

1. Eguaglianza.

L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e i servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia tra le diverse aree geografiche d'utenza anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra diverse categorie o fasce d'utenti. L'egualanza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, la società è tenuta ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2. Imparzialità.

La Società ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici del settore.

3. Continuità.

L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzione. La Società dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa del settore. In tali casi la Società, fermo restando l'obbligo di ripristinare nel più breve tempo possibile l'erogazione, dovrà motivare la interruzione o irregolarità della prestazione.

4. Partecipazione.

La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti della Società e dei Comuni. L'utente ha diritto d'accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La società acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti circa la qualità del servizio reso.

5. Efficienza, efficacia ed economicità

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Tutti i progetti aziendali dovranno essere valutati sotto il profilo economico ed ecologico, inserendo nei documenti di pianificazione parametri che consentano la misurabilità economico-ambientale.

Art. 5 – Adozione di standard

Sino a diverso accordo negoziale tra le parti, sono considerati standard generali del servizio (intesi quali obiettivi di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo) e specifici (riferiti a singole prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato controllo sulla loro effettiva osservanza), quelli fissati negli specifici Regolamenti di gestione del servizio e di gestione della tariffa, approvati, cui si fa espresso rinvio.

Art. 6 – Obblighi della Società

La Società provvede a:

- mantenere funzionanti e/o eventualmente sostituire gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati tecnologicamente per garantirne il regolare svolgimento anche secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
- disporre di personale qualificato e numericamente adeguato per garantire la regolare erogazione dei servizi, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- gestire i rapporti con i soggetti che effettuano la gestione operativa dei servizi, qualora eventualmente in appalto;
- espletare tutte le procedure per l'affidamento di ulteriori servizi;
- effettuare regolarmente i pagamenti a favore delle imprese esecutrici dei servizi nei tempi prestabiliti;
- stipulare tempestivamente i contratti con i soggetti incaricati comprese le Convenzioni con i consorzi di Filiera;
- coordinare ed armonizzare il servizio tra i Comuni serviti, ricevendo e se possibile recependo le segnalazioni dei Comuni della Valle di Fiemme;
- effettuare un continuo monitoraggio del servizio al fine di proporre eventuali modifiche o attivazione di nuovi servizi in relazione alle esigenze dell'utenza;

- individuare gli indicatori, intesi quali parametri quantitativi, qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai quali dipende la qualità del servizio;
- intrattenere i rapporti con i competenti Servizi della Provincia Autonoma di Trento, nonché inviare agli stessi i dati periodicamente richiesti;
- mantenere il rigoroso rispetto di quanto previsto nello Statuto della Società, con particolare riferimento alle regole sul controllo analogo relative alle società "in house";

Art. 7 – Garanzie e Responsabilità

1. Per effetto del presente atto e per l'intera durata dei servizi, la SOCIETA' assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, sollevando la Comunità ed i Comuni per eventuali danni a terzi derivanti dalla gestione dei servizi, siano essi esercitati direttamente ovvero attraverso subaffidatari.
2. La Società è obbligata a stipulare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente contratto.

Art. 8 – Obblighi dei Comuni

1. I Comuni devono:
 - procedere rapidamente all'approvazione della tariffa annuale e all'eventuale adeguamento dei Regolamenti Comunali inerenti i servizi disciplinati dal presente contratto;
 - gestire operativamente con proprio personale i servizi non affidati alla Società in modo da garantire la regolarità degli stessi;
 - segnalare alla Società disservizi ed inadempienze relativi al servizio erogato o comunque ogni fatto che sia di interesse rilevante per la gestione del servizio stesso;
 - fornire alla Società tutte le informazioni utili per il corretto e regolare svolgimento del servizio in particolare:
 - a) anagrafe comunale (dati relativi alle emigrazioni, immigrazioni, nascite, decessi, trasferimenti, ecc.);
 - b) tecnico (planimetrie e dati relativi ai nuovi immobili, ampliamenti, concessioni edilizie, ...);
 - c) polizia municipale (dati relativi all'attività di controllo e verifica della corretta gestione dei rifiuti da parte dell'utenza);
 - d) assistenza sociale (per formale individuazione utenti in condizione di povertà – bisogno);
 - e) ufficio tributi (elenchi contratti acqua/fognatura/depurazione ed eventualmente energia elettrica funzionali ad identificare i movimenti dell'utenza sul territorio);
 - f) ufficio commercio (licenze commerciali e alberghiere).
 - fornire alla Società tutte le eventuali deleghe o autorizzazioni di propria competenza necessarie per l'espletamento dei servizi previsti dal presente contratto.

Art. 9 – Gestione della tariffa

1. La Società si configura come soggetto Gestore; si da atto che l'attività gestionale della tariffa (applicazione e riscossione) comprensiva del recupero dei crediti e della riscossione coattiva dagli utenti morosi relativamente alle somme dovute per il servizio di gestione rifiuti, è affidata alla Società stessa. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici gestiti dalla Società. Essa è determinata e adeguata ogni anno ai sensi di legge.
2. Nella determinazione delle tariffe dei servizi resi, da sottoporre prima dell'inizio di ogni anno all'approvazione dei competenti organi comunali, la Società si impegna ad adottare i seguenti criteri, affinché le tariffe stesse possano assicurare l'equilibrio economico – finanziario dell'investimento e della connessa gestione:
 - corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
 - l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito coerentemente con le prevalenti condizioni di mercato del medesimo settore;
3. La stipula del presente contratto vale come delega alla riscossione dei contributi erogati dal CONAI e dai Consorzi di filiera. Gli eventuali contributi CONAI riscossi dalla Società per la raccolta differenziata dei rifiuti saranno detratti nel piano finanziario per l'anno di competenza sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti, rendicontati e liquidati da parte dei Consorzi di Filiera.
4. Il servizio relativo alla gestione della tariffa è disciplinato nell'**allegato A**.

Art. 10 – Collaborazione tra Comuni e Società

1. La Società e i Comuni realizzano la gestione complessiva del servizio in uno spirito di collaborazione e reciproco scambio di informazioni. Al fine di verificare l'andamento del servizio saranno indette riunioni periodiche tra i Comuni e la Società. I Comuni si impegnano a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte della Società, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento dei servizi, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, assicurando comunque alla Società le necessarie azioni e risorse, dirette all'adempimento di quanto previsto dal presente contratto.
2. La Società si impegna a farsi parte diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le provvidenze U.E., statali, regionali, provinciali e comunali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali. Parimenti, i Comuni si impegnano a collaborare attivamente con la Società per l'ottenimento di contributi pubblici e/o finanziamenti per la realizzazione di opere di rinnovo e quant'altro attinente al servizio in argomento.

3. Nel rispetto dell'evoluzione dei bisogni collettivi e delle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente, la Società può sottoporre proposte di adeguamento degli standard del servizio o l'elaborazione di servizi integrativi che dovranno essere sottoposti all'approvazione dei Comuni nel caso in cui l'attivazione dei medesimi determini un aumento della tariffa per gli utenti del servizio.

Art. 11 – Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Le parti procederanno, con il coinvolgimento dei Comuni e con modalità da definirsi di comune accordo, alla revisione e all'aggiornamento continuo dei contenuti del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di applicazione della Tariffa valutandone la coerenza con le nuove normative e la rispondenza alla concreta disciplina del servizio in atto.

Art. 12 – Criteri per la redazione del Piano Finanziario

1. Il costo complessivo dell'esercizio delle attività oggetto del presente contratto di servizio viene indicato nel Piano Finanziario. La tariffa dovrà assicurare il raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione rifiuti, inseriti nel Piano Finanziario. La Società predisponde il Piano Finanziario per l'anno di competenza, e lo trasmette ai Comuni, in termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, per i necessari adempimenti.
2. Al Piano Finanziario la Società dovrà allegare anche i parametri indicatori del servizio svolto (es. n° d'utenze servite, n° contenitori svuotati, la produzione rifiuti da parte delle diverse categorie di utenti, ecc.).
3. Assieme al Piano Finanziario, la Società dovrà presentare una proposta di applicazione della tariffa, rendendosi disponibile anche ad eventuali ulteriori simulazioni.
4. La copertura tariffaria sarà accertata a cura della Società e pertanto qualora si determini una scopertura dei costi sarà cura della stessa trasmettere idonea documentazione che attesti i motivi e l'entità della scopertura.
5. La fornitura, consegna e manutenzione dei materiali, oltre che altri approvvigionamenti o azioni (es. azioni informative) relativi alla regolare esecuzione del servizio, devono comunque essere assicurate tempestivamente dalla Società; i relativi costi saranno inseriti nel Piano Finanziario.
6. In ogni caso si riconosce che la gestione del servizio deve svolgersi in condizioni che consentano alla Società, nell'ipotesi minimale, il conseguimento dell'equilibrio economico e pertanto riconosce comunque che i costi evidenziati nel Piano Finanziario sono soggetti di anno in anno ad adeguamento secondo il tasso programmato di inflazione stabilito nel documento di programmazione economico finanziaria nazionale.

Art. 13 – Revisione straordinaria e aggiornamento del costo del servizio

1. Si procede alla revisione straordinaria dei prezzi del servizio quando si verifichino condizioni che comportino significativi scostamenti nella composizione dei costi, quali ad esempio:
 - scadenze dei contratti o delle convenzioni con le ditte a cui è affidata la gestione operativa del servizio;
 - interventi non previsti dal presente contratto causati da forza maggiore;
 - variazioni di carattere eccezionale delle diverse categorie di costo che alterino o non trovino riscontro nel meccanismo di aggiornamento;
 - eventuali modifiche nella tipologia, durata ed intensità dei servizi che si rendessero necessarie rispetto a quanto preventivato, ai fini dell'osservanza di nuove norme e/o prescrizioni nazionali e/o regionali e/o provinciali;
 - eventuali modifiche nella tipologia, durata ed intensità dei servizi che si rendessero necessarie rispetto a quanto preventivato o semplicemente per riscontrare nuove esigenze dell'utenza e/o per un miglior espletamento del servizio.
2. Nel caso di cui sopra la Società, sulla base dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità e del principio di utilizzo razionale delle risorse, determina i nuovi costi e ne chiede la preventiva approvazione, fatte salve le attività che hanno carattere di urgenza e inderogabilità.

Art. 14 – Strumenti di controllo e di vigilanza

1. Il controllo sui servizi offerti dalla Società si esplica in un controllo di carattere contabile-amministrativo e operativo-tecnico.
2. Il controllo contabile-amministrativo si esplica nella verifica della regolarità del Piano Finanziario e dei documenti connessi alla determinazione della tariffa proposta dal gestore di cui agli articoli 12 e 13.
3. Il controllo di carattere tecnico-operativo si esplica attraverso le operazioni di sopralluogo e verifica sulla regolarità del servizio offerto dalla Società.
4. Possono essere effettuate in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree in detenzione della Società, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa.
5. La Società deve prestare in ogni momento ogni collaborazione necessaria nell'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.

Art. 15 – Controversie

1. Ogni controversia che potesse insorgere, relativamente all'espletamento dei servizi affidati ovvero all'interpretazione del presente contratto, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri.

2. Un componente del collegio sarà nominato dalla Società, uno dalla Comunità, ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le parti.
3. In difetto di accordo tra le parti, il terzo componente è scelto dal presidente del Tribunale di Trento, il quale nominerà anche l'arbitro che non sia stato nominato da una delle parti, su invito dell'altra, decorsi 20 giorni dall'invito stesso. Il giudizio arbitrale si svolgerà ai sensi dell'art. 810 e seg. Del c.p.c. Il Collegio non è tenuto a osservare alcuna formalità di procedura e le sue decisioni saranno vincolanti e inappellabili per le parti.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si risolve soltanto qualora:
 - a) la Società fallisca o si scioglia, in caso di grave inadempimento della Società agli obblighi e standard assunti con il presente contratto, dimostrando grave e reiterata inefficienza, negligenza o imperizia tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi o l'efficacia della gestione;
 - b) i Comuni compiano gravi e comprovate inadempienze.
2. La parte che intende avvalersi della clausola di risoluzione, contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui sopra.
3. Qualora la parte non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dalla stessa siano molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.
4. La risoluzione del contratto comporta la restituzione ai Comuni ovvero al soggetto indicato dallo stesso dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio pubblico, previa corresponsione di una equa indennità determinata ai sensi art. 24 comma 4 lett. a) e b) del R.D. 15.10.1925 n. 2578 e dell'art. 13 del DPR 4.10.1986 n. 902.
5. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
6. Le parti inoltre prendono atto che il presente contratto si intende risolto di diritto, qualora la disciplina di cui al contratto in oggetto o la composizione della compagnie sociale non risultino più compatibile con le disposizioni normative europee, statali, regionali o provinciali, relative alla gestione del servizio rifiuti e degli appalti dei servizi.
7. La Società assicura in ogni caso la continuità della gestione dei servizi ad essa affidati, espletandoli nel rispetto del presente contratto anche nei casi di decadenza fino al momento in cui la gestione non sia svolta da altri.

Art. 17 – Esecuzione d'ufficio

Verificandosi defezioni od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora la Società regolarmente diffidata non ottemperi ai rilievi effettuati dai Comuni questi ultimi avranno la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese della società stessa, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi.

Art. 18 – Spese contrattuali

1. Il presente atto, relativo ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, sarà assoggettato a registrazione fiscale nel solo caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986.
2. Le spese contrattuali, conseguenti alla stipula del presente contratto, sono a totale carico della Società.

Per il COMUNE DI CAPRIANA : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI CARANO : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI CASTELLO
MOLINA DI FIEMME : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI CAVALESE : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI DAIANO : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI PANCHIA' : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI PREDAZZO : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI TESERO : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI VALFLORIANA : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI VARENA : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI ZIANO
DI FIEMME : data: _____ IL SINDACO _____

Per la COMUNITA' TERRITORIALE
DELLA VALLE DI FIEMME data: _____ IL PRESIDENTE _____

Per la FIEMME SERVIZI SpA : data: _____ IL PRESIDENTE _____

Allegato A – Contratto di Servizio**APPLICAZIONE E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI****Art. 1 Determinazione della tariffa**

1. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione tariffaria i Comuni si obbligano a determinare la tariffa in accordo con la FIEMME SERVIZI Spa, sulla base degli elementi anche economici, finanziari, di gestione e di esercizio indicati dalla stessa in relazione al servizio.
2. La copertura dei costi viene accertata ed eventualmente riconosciuta alla FIEMME SERVIZI Spa secondo quanto previsto dal Contratto di Servizio.
3. In caso di scostamenti determinati a consuntivo l'ulteriore copertura dei costi viene accertata ed andrà a carico (sia che si determini un saldo negativo che positivo) del successivo esercizio di competenza.

Art. 2 Gestione economica del servizio

1. Durante la vigenza del presente Contratto la FIEMME SERVIZI Spa sarà il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione del servizio, nell'osservanza delle normative vigenti in materia, delle disposizioni del presente Contratto e relativi Allegati, per quanto lo riguardino.
2. La FIEMME SERVIZI Spa mantiene sollevate ed indenni le Amministrazioni comunali da qualsiasi responsabilità civile o danno che possa derivare a terzi dall'esercizio del servizio pubblico affidatogli, sia esso esercitato direttamente ovvero indirettamente.

Art. 3 Risorse a copertura dei costi di gestione del servizio

Le risorse sono riferite all'effettuazione di servizi regolati dal presente contratto, per i quali la FIEMME SERVIZI Spa è in grado di definire in autonomia i programmi di intervento e le azioni gestionali sulla base di proprie valutazioni del rapporto tra domanda di servizio, obiettivi da raggiungere, fattori di produzione da impiegare, organizzazione dei processi di lavoro e delle risorse necessarie per conseguire risultati che soddisfino la domanda di servizio. Tali risorse sono impiegate dalla FIEMME SERVIZI Spa per sostenere i costi di esercizio (diretti e indiretti) dei servizi istituzionali affidati, e sono reperite attraverso l'addebito diretto agli utenti tramite idonee fatture emesse periodicamente.

Art. 4 Corrispettivi oggetto della gestione della tariffa

Si da atto che i corrispettivi oggetto della gestione del servizio di asporto rifiuti ai sensi del Regolamento per la disciplina della tariffa e con riferimento alla modalità di calcolo approvate dalle Amministrazioni Comunali in vigore per l'anno di riferimento sono:

- Quota Fissa applicata alle utenze domestiche e non domestiche;
- Quota Variabile applicata alle utenze domestiche e non domestiche ordinarie.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi e/o dedicati erogati alle utenze che ne facciano esplicita richiesta e non previsti dal servizio ordinario, la FIEMME SERVIZI Spa è autorizzata ad addebitare al cliente stesso gli importi relativi ai servizi richiesti sulla base di apposita tariffa determinata dalla Società.

Art. 5 Attività di fatturazione/bollettazione

L'attività di bollettazione è a totale carico della FIEMME SERVIZI Spa; di norma è prevista una cadenza di bollettazione semestrale sia per le utenze domestiche che non domestiche. In presenza di situazioni oggettive che giustificano una diversa frequenza la Società si riserva di derogare a quanto sopra.

La Società dovrà consentire agli utenti di poter effettuare il pagamento della bolletta con diverse modalità.

I costi relativi all'attività di bollettazione, con la sola esclusione del rimborso delle spese di spedizione che viene separatamente addebitato in bolletta, sono rendicontati nel piano finanziario e costituiscono parte integrante dell'ammontare del costo del servizio.

Art. 6 Anticipo sul servizio erogato

La FIEMME SERVIZI Spa si riserva la possibilità di richiedere al cliente all'atto della denuncia iniziale un anticipo infruttifero, a titolo di cauzione, sul servizio che verrà successivamente erogato.

L'importo dell'anticipo verrà restituito o conguagliato per compensazione in caso di cessazione. In caso di inadempimento del cliente, fatta salva ogni azione derivante dal regolamento di applicazione della tariffa e della legge, la Società potrà compensare con tali anticipi i propri crediti. In questo caso il cliente dovrà al più presto ricostruire l'anticipo nella sua integrità.

Art. 7 Attività' di sportello

L'attività di sportello (anche telefonico) per le utenze domestiche e non domestiche è a carico della FIEMME SERVIZI Spa. La Società garantisce la presenza di sportelli aperti ai cittadini nel territorio della Valle di Fiemme con orario idoneo a servire le utenze, e gestito con personale proprio, la cui funzione è quella di ricevere le denunce dei cittadini e fornire risposte ed informazioni sia a problemi relativi al servizio che all'applicazione della tariffa.

I costi relativi all'attività di sportello sono indicati nel piano finanziario e costituiscono parte integrante dell'ammontare del costo del servizio.

Art. 8 Collaborazione tra uffici

Ai sensi del Regolamento per la disciplina della tariffa, gli uffici comunali debbono offrire collaborazione alla FIEMME SERVIZI Spa ai fini della corretta determinazione della tariffa fornendo tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della stessa.

In particolare, è richiesta la trasmissione periodica dei dati che hanno rilievo con l'attività della Società ai fini dell'applicazione della tariffa da parte dei seguenti uffici:

- anagrafe comunale (dati relativi alle emigrazioni, immigrazioni, nascite, decessi, trasferimenti, ecc.);
- tecnico (planimetrie e dati relativi ai nuovi immobili, ampliamenti, concessioni edilizie, ...);
- polizia municipale (dati relativi all'attività di controllo e verifica della corretta gestione dei rifiuti da parte dell'utenza);
- assistenza sociale (per formale individuazione utenti in condizione di povertà – bisogno);
- ufficio tributi (elenchi contratti acqua/fognatura/depurazione ed eventualmente energia elettrica funzionali ad identificare i movimenti dell'utenza sul territorio);
- ufficio commercio (licenze commerciali e alberghiere).

Analogamente la FIEMME SERVIZI Spa fornisce su richiesta degli uffici interessati e/o delle Amministrazioni Comunali, elenchi, prospetti e dati pertinenti l'attività di tariffazione.

Art. 9 Modalità di presentazione delle denunce

La denuncia di cui al Regolamento per la disciplina della tariffa può essere presentata presso uno qualsiasi degli sportelli della Società secondo una di queste modalità:

- consegna diretta da parte dell'interessato o di un delegato dell'interessato;
- invio tramite posta, fax, PEC o e-mail;

La Società predispone specifici modelli per agevolare le denunce degli utenti.

Art. 10 Manifestazioni ed eventi particolari

Ai sensi del Regolamento per la disciplina della tariffa, per i servizi non specificatamente disciplinati, lo svolgimento del servizio dei rifiuti è effettuato sulla base di specifici accordi tra la FIEMME SERVIZI Spa e il produttore dei rifiuti o le Amministrazioni comunali, e la tariffa è determinata da quanto previsto da detto contratto.

Art. 11 Controllo ed accertamenti

La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, unitamente agli interessi stabiliti dal Regolamento per la disciplina della tariffa, oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste dal Regolamento, nonché il termine assegnato per l'adempimento, previsto in non meno di 10 giorni solari.

Le spese postali e/o di notifica sostenute sono poste a carico dei soggetti inadempienti.

Per il COMUNE DI CAPRIANA : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI CARANO : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI CASTELLO
MOLINA DI FIEMME : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI CAVALESE : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI DAIANO : data: _____ IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI PANCHIA' : data: _____

IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI PREDAZZO : data: _____

IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI TESERO : data: _____

IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI VALFLORIANA : data: _____

IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI VARENA : data: _____

IL SINDACO _____

Per il COMUNE DI ZIANO
DI FIEMME : data: _____

IL SINDACO _____

Per la COMUNITA' TERRITORIALE
DELLA VALLE DI FIEMME data: _____

IL PRESIDENTE _____

Per la FIEMME SERVIZI SpA : data: _____

IL PRESIDENTE _____